**Rapporto**

**7983 R** 20 aprile 2021 FINANZE E ECONOMIA

**della Commissione gestione e finanze**

**sul messaggio 14 aprile 2021 concernente i casi di rigore: aumento della dotazione finanziaria e adeguamento della Legge sullo stanziamento di un credito lordo di 75.6 milioni di franchi e netto di 24.52 milioni di franchi per l’adozione di misure a favore dei casi di rigore ai sensi dell’ordinanza COVID-19 sui casi di rigore**

# premesse

Il 25 gennaio 2021 è stato approvato dal Gran Consiglio il messaggio n. 7948 del   
23 dicembre 2020, con alcuni emendamenti resisi necessari per tener conto delle modifiche introdotte il 13 gennaio dal Consiglio federale, in particolare con l’introduzione di un programma parallelo per le imprese che a partire dal 1° novembre 2020 hanno dovuto chiudere la loro attività per almeno 40 giorni su ordine delle autorità.

Il 27 gennaio 2021 il Consiglio di Stato ha approvato il decreto esecutivo concernente l’adozione di misure a favore dei casi di rigore ai sensi dell’ordinanza COVID-19 sui casi di rigore, in modo da permettere un avvio rapido del programma relativo ai casi di rigore. Il   
1° febbraio 2021 è stato attivato il sito cantonale dedicato ai casi di rigore ([www.ti.ch/casidirigore](http://www.ti.ch/casidirigore)) sul quale si trovano tutte le indicazioni di dettaglio e dal 4 febbraio 2021 le imprese hanno potuto inoltrare le richieste di aiuto. Le prime decisioni di stanziamento sono avvenute il 12 febbraio 2021.

Il Governo ha indicato che al 31 marzo 2021, sono state evase e decise oltre 1000 richieste su 1591 con una erogazione di complessivi 41.6 milioni di franchi che aggiornato al 19 aprile ammontava a 54 milioni. Le domande non ancora evase lo sono o perché le domande sono incomplete o necessitano ancora di qualche chiarimento. La tempistica di evasione varia da 3 a 5 settimane. Il governo ha altresì reso noto, rispondendo ad una interpellanza, che la base legale federale necessaria per trattare la quarantina di richieste provenienti da imprese con cifra d’affari superiore a 5 milioni di franchi, come pure l’inclusione delle aziende create anche dopo il fatidico 1° marzo 2020, è entrata in vigore solo il 1° aprile 2021 e quindi non potevano essere esaminate prima.

Da gennaio ad oggi, il programma federale relativo ai casi di rigore ha subito ulteriori modifiche e di conseguenza anche l’attuazione cantonale è stata di volta in volta adattata, segnatamente in base a quanto consentito da e entro i limiti del decreto esecutivo.

Il 19 marzo 2021 le camere federali hanno approvato ulteriori modifiche all’art 12 della Legge Covid-19 concernente i casi di rigore, entrate in vigore il 20 marzo e la relativa ordinanza federale aggiornata è stata approvata dal Consiglio federale il 31 marzo 2021 ed è entrata in vigore il 1° aprile 2021.

Di seguito le principali novità introdotte a livello federale:

* per le imprese con una cifra d’affari superiore a CHF 5 milioni sono state stabilite dalla Confederazione delle norme vincolanti a livello nazionale. Il loro finanziamento sarà interamente a carico della Confederazione, senza alcuna partecipazione finanziaria cantonale. Ai Cantoni rimane però la responsabilità dell’esame delle richieste e dalla relativa decisione sugli aiuti;
* per le imprese con una cifra d’affari inferiore a CHF 5 milioni la Confederazione si assume il 70 per cento dei costi dei provvedimenti per i casi di rigore, mentre il restante 30% è a carico dei Cantoni;
* il programma dei casi di rigore è esteso anche alle imprese costituite tra il 1° marzo 2020 e il 30 settembre 2020;
* la competenza per la procedura concernente i casi di rigore spetta al Cantone nel quale l’impresa aveva la propria sede il 1° ottobre 2020. Il Cantone sostiene non soltanto la sede dell’impresa e le succursali ubicate nel suo territorio, ma per il calcolo della prestazione tiene conto di tutte le altre succursali svizzere dell’impresa;
* aumento della dotazione finanziaria federale per i casi di rigore, in modo da potere finanziare nella misura del 100% (nel caso delle imprese con una cifra d’affari superiore a CHF 5 milioni) o del 70% (nel caso delle imprese con una cifra d’affari inferiore a CHF 5 milioni) tutte le misure conformi alla legge e all’ordinanza federale decise dai cantoni, senza più prevedere una ripartizione prestabilita tra singoli cantoni.

Tra Confederazione, Cantone e Commissione gestione e finanze vi è stato un regolare scambio di informazioni circa le continue modifiche al dispositivo dei casi di rigore.

Visto quanto sopra e l’approssimarsi dell’esaurimento del credito votato a gennaio, peraltro come si prospettava, un adeguamento della dotazione finanziaria cantonale si rende necessario.

Come per l’adozione della legge, anche in questo caso il Governo sottopone due testi:

* il disegno di decreto legislativo di modifica della legge proposto con la clausola dell'urgenza (artt. 43 della Costituzione cantonale[[1]](#footnote-1), 65 cpv. 1 lett. c e 71 LGC[[2]](#footnote-2)), così da poter entrare in vigore immediatamente;
* un identico decreto volto a modificare a tempo indeterminato la legge, sottoposto dunque a clausola referendaria dei 60 giorni dalla pubblicazione sul FUSC.

# Il Messaggio

# Per l’aumento dotazione finanziaria

L’attuale art. 8 cpv.1 della Legge cantonale per l’adozione di misure a favore dei casi di rigore prevede già per il Consiglio di Stato la facoltà di erogare ulteriori fondi nella misura in cui fossero esclusivamente a carico della Confederazione. Come visto sopra, questo è il caso per le imprese con una cifra d’affari superiore a CHF 5 milioni. Per il Cantone è quindi possibile stanziare contributi per queste imprese alle condizioni previste nell’Ordinanza federale, senza alcuna limitazione per quanto concerne la dotazione complessiva: la

dotazione finanziaria federale per il finanziamento di questa misura è infatti garantita (attualmente ammonta a 3 miliardi di franchi, ma la Confederazione si è già impegnata ad ampliarla ulteriormente se necessario).

Per le imprese con una cifra d’affari inferiore a CHF 5 milioni, la confederazione finanzia ora il 70% delle misure decise dai Cantoni. Non è prevista una ripartizione tra i cantoni della dotazione finanziaria federale. Il finanziamento delle misure adottate dai cantoni, se conformi all’ordinanza federale, è garantito (attualmente ammonta a 6 miliardi di franchi, ma anche in questo caso, se necessario, la Confederazione si è già impegnata ad ampliarla ulteriormente).

Oltre ai 9 miliardi di cui sopra, la Confederazione ha inoltre previsto un miliardo quale riserva per i Cantoni particolarmente colpiti dalle conseguenze dell’epidemia di COVID-19, alla quale il Canton Ticino ha già richiesto di poter accedere.

Se la presa a carico intera da parte della Confederazione del finanziamento delle misure a favore delle imprese più grandi da un lato libera risorse ai cantoni, dall’altro l’inserimento nei casi di rigore delle misure per le imprese chiuse per ordine dell’autorità per più di 40 giorni a partire dal 1° novembre 2021 ha fatto aumentare notevolmente il fabbisogno finanziario per far fronte a tutte le richieste da parte delle imprese con una cifra d’affari inferiore a CHF 5 milioni.

Per far fronte alle necessità future si propone quindi di procedere con un aumento della dotazione finanziaria di CHF 50 milioni, arrivando quindi complessivamente a CHF 125 milioni di franchi.

La dotazione cantonale di CHF 125 milioni sarebbe così ripartita:

* CHF 87.5 milioni a carico della Confederazione;
* CHF 37.5 milioni a carico del Canton Ticino.

La tabella seguente illustra la nuova ripartizione finanziaria rispetto al finanziamento previsto nel messaggio n. 7948:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Dotazione M7948** | | | | **Aggiornamento** | |
|  | **1a tranche  (50% a carico del cantone)** | **2a tranche  (20% a carico del cantone** | **3a tranche  (33% a carico del cantone)** | **Totale**  **M7948** | **Dotazione totale**  **(30% a carico del cantone** | **Differenza**  **Tot. agg. / tot M7948** |
| Contributo CH | 8.64 | 20.74 | 21.71 | 51.08 | 87.5 | +36.42 |
| Contributo TI | 8.64 | 5.18 | 10.69 | 24.52 | 37.5 | +12.98 |
| **Totale disponibilità finanziaria\*** | **17.28** | **25.92** | **32.4** | **75.6** | **125** | **+49.40** |

\*importi in mio. CHF

Con un aumento del contributo cantonale ai casi di rigore di poco meno di CHF 13 milioni, è pertanto possibile attivare per i finanziamenti delle misure a favore delle imprese con una cifra d’affari inferiori a CHF 5 milioni una dotazione finanziaria complessiva di CHF 125 milioni.

Qualora dovessero sorgere in seguito necessità ulteriori si procederà con una nuova richiesta di aggiornamento del credito con relativa copertura finanziaria federale pari al 70%.

L’aumento della dotazione finanziaria comporta la necessità di modificare l’art. 8 cpv.1 della legge cantonale. L’aumento delle richieste da trattare comporta la necessità di adeguare anche i costi interni per la gestione dei casi (art. 8 cpv.3), oltre a sistemare formalmente altri aspetti, tra cui l’articolo della legge come si vedrà di seguito in una tabella sinottica.

# Stralcio delle percentuali minime

Secondo l’arti. 12 cpv. 1bis della Legge COVID-19, nell’accertare l’esistenza di un caso di rigore, deve essere considerata anche la quota di costi fissi non coperti. Per garantire ai Cantoni una rapida esecuzione, la Confederazione permette l’utilizzo di quote forfettarie dei costi fissi dei settori oggetto delle misure dei casi di rigore, come previsto peraltro dall’attuale sistema cantonale in vigore. L’entità del finanziamento concesso non deve comunque portare a situazioni di indennizzo eccessivo.

Sulla base delle casistiche visionate, il Consiglio di Stato ha già utilizzato la possibilità di aggiornare i settori beneficiari (cfr. art. 2 lett. f) della legge cantonale) ad es. per il settore delle lavanderie (dal 12.03.2021).

Valutando richieste di imprese in settori attualmente non previsti dal decreto esecutivo, è emerso inoltre come la percentuale adeguata di costi fissi da applicare sarebbe inferiore agli attuali limiti percentuali minimi fissati per i contributi a fondo perso (art. 6, minimo 5%) e per le fideiussioni (art. 6bis, minimo 10%). Il sistema cantonale prevede l’applicazione della percentuale d’aiuto alla media dell’intera cifra d’affari generata da un’impresa nel biennio 2018-2019. La percentuale d’aiuto deve tener conto, oltre che dei costi fissi generali del settore, anche della durata della limitazione.

Per tener conto di quanto poc’anzi indicato, si propone di rinunciare a fissare una percentuale minima, mantenendo comunque quella massima. Di conseguenza, l’importo inferiore massimo è stralciato dai rispettivi articoli. Considerato che la Confederazione ha innalzato a un milione l’importo massimo d’aiuto a fondo perso per le imprese con una cifra d’affari inferiore a CHF 5 milioni, si propone di riprendere questo limite per un eventuale aggiornamento, se necessario, dei tetti massimi previsti per i diversi settori. Considerato che il limite è già fissato nell’ordinanza federale, il rispettivo importo massimo previsto dalla Legge cantonale è di conseguenza ridondante e viene pertanto eliminato

In ogni caso, per i settori già attualmente definiti nel decreto esecutivo, non è previsto un adeguamento verso il basso delle percentuali e degli importi massimi.

Anche per questa modifica si rimanda al capitolo 4, comprensivo di tabella sinottica.

# Modifiche di legge - tabella sinottica

Ci si limita nel presente rapporto a riprendere la tabella sinottica, rinviando al messaggio per ev. commenti ai singoli articoli:

| **Legge in vigore** | **Modifica proposta** | **Nuova versione della Legge** |
| --- | --- | --- |
| **Titolo**  Legge  sullo stanziamento di un credito lordo di 75.6 milioni di franchi e netto di 24.52 milioni di franchi per l’adozione di misure a favore dei casi di rigore ai sensi dell’ordinanza COVID-19 sui casi di rigore, sul contributo a copertura dei costi sostenuti dai beneficiari per i costi di revisione e per le prestazioni fornite dalla Cooperativa di fideiussione CFSud | Legge  ~~sullo stanziamento di un credito lordo di 75.6 milioni di franchi e netto di 24.52 milioni di franchi per l’adozione di misure a favore dei casi di rigore ai sensi dell’ordinanza COVID-19 sui casi di rigore, sul contributo a copertura dei costi sostenuti dai beneficiari per i costi di revisione e per le prestazioni fornite dalla Cooperativa di fideiussione CFSud~~  d’applicazione per i casi di rigore della Legge COVID-19 | **Titolo**  Legge  d’applicazione per i casi di rigore della Legge COVID-19 |
| **Art. 6 Contributo a fondo perso**  Il Consiglio di Stato definisce, per settore, la percentuale massima del contributo a fondo perso conformemente ai criteri espressi nell’ordinanza COVID-19 casi di rigore. Le percentuali sono comprese tra un minimo del 5 per cento della cifra d’affari annua computabile e un massimo del 20 per cento e l’ammontare massimo è compreso tra i 250’000 franchi e i 750’000 franchi. | ~~sono comprese tra un minimo del 5 per cento della cifra d’affari annua computabile e~~  possono raggiungere  ~~l’ammontare massimo è compreso tra i 250’000 franchi e i 250’000 franchi e i 750’000 franchi~~. | **Art. 6 Contributo a fondo perso**  Il Consiglio di Stato definisce, per settore, la percentuale massima del contributo a fondo perso conformemente ai criteri espressi nell’ordinanza COVID-19 casi di rigore. Le percentuali possono raggiungere un massimo del 20 per cento della cifra d’affari annua computabile. |
| **Art. 6bis Fideiussione**  Il Consiglio di Stato definisce, per settore, la percentuale massima della fideiussione conformemente ai criteri espressi nell’ordinanza COVID-19 casi di rigore. La fideiussione è compresa tra un minimo del 10 per cento della cifra d’affari annua computabile e un massimo del 25 per cento e l’ammontare massimo è compreso tra 500’000 franchi e 1’000’000 franchi. | ~~è compresa tra un minimo del 10 per cento della cifra d’affari annua computabile e~~  può raggiungere  ~~l’ammontare massimo è compreso tra 500’000 franchi e~~  un ammontare massimo di | **Art. 6bis Fideiussione**  Il Consiglio di Stato definisce, per settore, la percentuale massima della fideiussione conformemente ai criteri espressi nell’ordinanza COVID-19 casi di rigore. La fideiussione può raggiungere al massimo il 25 per cento della cifra d’affari annua computabile e un ammontare massimo di 1’000’000 franchi. |
| **Art. 8 cpv.1 Finanziamento**  1Per il finanziamento delle misure a favore dei casi di rigore è autorizzata l’erogazione di aiuti finanziari stabiliti secondo l’art. 4 fino ad un importo massimo di 75.6 milioni di franchi, di cui 51.08 milioni di franchi coperti dalla Confederazione. È data facoltà al Consiglio di Stato di erogare ulteriori fondi solo nella misura in cui fossero esclusivamente a carico della Confederazione. | ~~75.6~~  ~~51.08~~  125  87.5 | **Art. 8 cpv.1 Finanziamento**  1Per il finanziamento delle misure a favore dei casi di rigore è autorizzata l’erogazione di aiuti finanziari stabiliti secondo l’art. 4 fino ad un importo massimo di 125 milioni di franchi, di cui 87.5 milioni di franchi coperti dalla Confederazione. È data facoltà al Consiglio di Stato di erogare ulteriori fondi solo nella misura in cui fossero esclusivamente a carico della Confederazione. |
| **Art. 8 cpv.3 Finanziamento**  3Per i costi interni di gestione delle misure dei casi di rigore sono stanziati 1.2 milioni di franchi. | ~~1.2~~  1.6 | **Art. 8 cpv.3 Finanziamento**  3Per i costi interni di gestione delle misure dei casi di rigore sono stanziati 1.6 milioni di franchi. |

# Relazione con il piano finanziario

Gestione corrente: l’adeguamento della dotazione finanziaria nel 2021 comporta un maggior esborso massimo prevedibile che ammonta a CHF 50 milioni, di cui fino a CHF 36.42 milioni verranno rimborsati dalla Confederazione. A carico del Cantone si prevede un aumento di CHF 13.38 milioni.

Sono inoltre da prevedere erogazioni di fondi esclusivamente a carico della Confederazione, stimabili in CHF 30-50 milioni. Tali fondi sono anticipati dal Canton Ticino e, entro la fine dell’anno, saranno interamente rimborsati dalla Confederazione.

I contributi a fondo perso erogati impatteranno l’esercizio 2021 (salvo gli eventuali rimborsi dai beneficiari nei 5 anni successivi), mentre le fideiussioni potranno avere un impatto fino al 2031.

Modifiche dell'effettivo del personale: si prevede la creazione temporanea di ulteriori 4 nuove unità a tempo pieno per la gestione, controllo ed erogazione dei casi di rigore a seguito dell’aumento della dotazione finanziaria nel 2021.

# lavori commissionali e Conclusioni

La Commissione gestione e finanze ha discusso le modifiche proposte dal Governo in occasione della sua seduta del 20 aprile 2021. Essa ritiene di approvarle in quanto con esse sarà possibile garantire la disponibilità finanziaria necessaria per far fronte a tutte le richieste già pervenute per i l’ottenimento degli aiuti per i casi di rigore, così come di far fronte ad ulteriori potenziali 700 nuove richieste in base ai mutati parametri.

La Commissione auspica maggiore rapidità nella messa a disposizione della documentazione per l’esame delle pratiche che deve essere predisposta dall’Amministrazione stessa (ad esempio i certificati AVS).

La Commissione invita il Gran Coniglio ad aderire al Decreto legislativo e al Disegno di legge allegati al messaggio.

Per la Commissione gestione e finanze:

Matteo Quadranti, relatore

Agustoni - Bang - Bignasca - Biscossa -

Bourgoin - Caprara - Dadò - Durisch - Jelmini -

Gianella Alessandra - Guerra - Pamini - Pini

1. Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino del 14 dicembre 1997; RL 101.100 [↑](#footnote-ref-1)
2. Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato del 24 febbraio 2015; RL 171.100 [↑](#footnote-ref-2)